



REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO

CAPO 1 – POSTEGGI ISOLATI

Articolo 3 – Istituzione

Articolo 4 - Orari

Articolo 5 – Funzionamento

CAPO 2 – MERCATO

Articolo 6 – Mercato settimanale

Articolo 7 – Funzionamento, posteggi, presenze

Articolo 8 – Orario

Articolo 9 – Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

Articolo 10 - Circolazione dei veicoli

CAPO 3 - FIERE

Articolo 11 – Istituzione

Articolo 12 – Orario

Articolo 13 - Concessione di posteggio, spunta, presenze

TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE

Articolo 14 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15 – Esercizio dell'attività e utilizzo dei posteggi

Articolo 16 – Scambio posteggio – ampliamento - accorpamento posteggi

Articolo 17 – Modifiche del mercato, delle fiere e dei posteggi isolati

Articolo 18 - Obblighi e divieti

Articolo 19 – Revoca e Decadenza

Articolo 20 - Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti

Articolo 21 - Normativa igienico-sanitaria

Articolo 22 - Responsabilità per danni

Articolo 23 - Sanzioni

Articolo 24 - Norme transitorie e finali

Articolo 25 - Norma di rinvio

Articolo 26 - Abrogazioni

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche del Comune di Borghetto Santo Spirito o sulle aree private o demaniali a disposizione dell'amministrazione comunale quali mercato settimanale, posteggi isolati, fiere e commercio in forma itinerante in applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e nella Legge Regione Liguria n. 1/2007 e s.m.i..

2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e le definizioni della normativa nazionale e regionale.

3. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica:

- agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001;
- agli operatori che partecipano alle manifestazioni di carattere straordinario sulle aree pubbliche o sulle aree private e demaniali a disposizione dell'amministrazione comunale.

4. Il controllo e la gestione delle attività di commercio su aree pubbliche nelle diverse forme indicate nei successivi articoli è affidato al Comando di Polizia Locale che vi provvede in conformità alle presenti disposizioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. Oltre a quanto espressamente indicato all'articolo 27 della Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i., ai fini esclusivi del presente regolamento si intendono:

- per accorpamento: l'unificazione di più posteggi in un'unica concessione di suolo pubblico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
- per migliona: l'aumento della superficie del posteggio assegnato;
- per scalo: la possibilità da parte degli operatori concessionari di posteggi di occupare un posteggio resosi libero;
- per spunta: l'operazione con la quale, dopo aver verificato le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi liberi;
- per spuntista: operatore in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che partecipa all'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati dagli operatori concessionari dei mercati e delle fiere;
- per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio del mercato o della fiera di scambiarsi il posteggio su richiesta congiunta degli operatori interessati. Sono autorizzati solo gli scambi di posteggio tra operatori appartenenti al medesimo settore merceologico previo parere favorevole degli uffici competenti.

TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO

CAPO 1 – POSTEGGI ISOLATI

Articolo 3 – Istituzione

1. In adeguamento ed in applicazione della lettera k) del comma 1 dell'articolo 27 della L.R. 1/2007 e s.m.i. si intendono per posteggi isolati i posteggi individuati nei precedenti regolamenti comunali come mercati giornalieri. I posteggi isolati sono uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica, o su aree private e demaniali delle quali il Comune abbia la disponibilità, ubicati in zone non individuabili come mercati.

2. Sono istituiti posteggi isolati del settore merceologico non alimentare.

3. Nel piano delle aree del commercio su aree pubbliche comunale è descritto l'assetto dei posteggi isolati comprensivo di: settore merceologico, ubicazione e misura dei posteggi.

Articolo 4 - Orari

1. Per i posteggi isolati vige lo stesso orario previsto per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.
2. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.

Articolo 5 – Funzionamento dei posteggi isolati

1. La circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci nelle aree antistanti i posteggi isolati è consentita:
 - entro le ore 9.00;
 - un quarto d'ora dopo l'orario fissato della fine delle vendite;
 - eccezionalmente in tutte le ore di svolgimento dell'attività per avverse condizioni atmosferiche che minacciano l'incolumità degli operatori e dei visitatori o per altri comprovati motivi di urgenza e previa comunicazione agli agenti di Polizia Locale responsabili del mercato.
2. I posteggi isolati non occupati per le assenze e/o altri impedimenti del titolare del posteggio non vengono mai assegnati a soggetti in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (spuntisti).
3. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.

CAPO 2 – MERCATO

Articolo 6 – Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì ed è suddiviso in tre (3) settori merceologici:
 - alimentare
 - non alimentare
 - non alimentare per la vendita di fiori e piante
2. Nel piano delle aree del commercio su aree pubbliche comunale è descritto l'assetto del mercato settimanale comprensivo di: settori merceologici, ubicazione e misura dei posteggi.
3. Nel mercato settimanale viene riservato n. 1 posteggio ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 68/1999 e s.m.i..

Articolo 7 – Orario

1. L'orario di vendita del mercato è fissato come segue: apertura ore 8.00 e chiusura ore 13.00;
2. I concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dall'inizio dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.
3. Al di fuori degli orari sopra indicati, le operazioni di vendita possono essere annullate:
 - solo in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori o l'integrità delle merci poste in vendita preferibilmente previa comunicazione al Comando di Polizia Locale;
 - per altri comprovati motivi di urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale.
4. Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura delle vendite. In qualsiasi momento deve essere comunque garantito il transito dei mezzi di emergenza.

5. Ai concessionari è fatto divieto di rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite salvo i casi indicati nel comma 3 del presente articolo.

6. Eventuali deroghe per particolari esigenze motivate potranno essere autorizzate se preventivamente richieste.

Articolo 8 – Funzionamento del mercato, posteggi, presenze

1. L'area di mercato deve essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora di svolgimento del mercato a cura del Comando di Polizia Locale.

2. Qualora vengano a coincidere le giornate di svolgimento del mercato e della fiera la giornata di mercato viene mantenuta valida e si posticipa e/o anticipa, sentite le associazioni di categoria, la data di svolgimento della fiera.

3. Lo svolgimento del mercato settimanale non avrà luogo qualora la giornata di martedì coincida con le festività del 25 dicembre e del 1 gennaio. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, predispone la data di recupero di queste giornate.

4. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, nel caso di organizzazione di manifestazioni a carattere straordinario, può disporre lo spostamento od in subordine la soppressione di quella giornata di mercato prevedendo possibilmente il recupero della giornata soppressa.

5. Nel mercato settimanale il banco deve essere collocato davanti al furgone rispettando la superficie assegnata.

6. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita ed il mezzo adibito al trasporto della merce del titolare del posteggio prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

7. La registrazione della presenza è effettuata quando l'operatore occupa il posteggio assegnato come sopra descritto e secondo l'orario previsto nel precedente articolo 7.

8. Al Comando di Polizia Locale è affidata la tenuta del registro sul quale sono annotate tutte le presenze che ogni operatore ha maturato partecipando al mercato. Sono altresì suddivise secondo la categoria merceologica di appartenenza del mercato.

9. L'anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed è prettamente personale e non può essere in alcun modo trasmesso a terzi, salvo i casi espressamente indicati dalla vigente normativa. In caso di cessione e affitto d'azienda il subentrante nell'attività acquisisce l'anzianità di frequenza del dante causa.

Articolo 9 – Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

1. I posteggi non occupati dai titolari delle concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche del medesimo settore commerciale del concessionario assente ad eccezione dei posteggi riservati ai diversamente abili.

2. Le concessioni temporanee dei posteggi non occupati hanno durata giornaliera e sono subordinate all'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il pagamento non è dovuto se entro la prima ora di vendita le condizioni meteorologiche sono tali da impedire l'attività stessa (pioggia, vento, etc..).

3. Sono oggetto di concessione temporanea i posteggi che non sono stati occupati dal concessionario entro i termini previsti dal precedente art. 7. E' comunque fatta salva una tolleranza di 10 minuti previo avviso telefonico del concessionario al Comando di Polizia Locale.

4. Chi intende partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati presenta al Comune apposita istanza

sulle base delle direttive impartite dalla vigente normativa per essere inserito nell'elenco degli spuntisti. Il Comando di Polizia Locale predispone la graduatoria tenendo conto delle disposizioni e dei criteri previsti dalle vigenti normative.

5. La graduatoria è suddivisa per settore merceologico:

- alimentare
- non alimentare
- non alimentare per la vendita di fiori e piante.

6. I diritti maturati in una graduatoria non sono trasferibili nelle altre graduatorie.

7. La verifica delle presenze è effettuata durante la spunta che si tiene il giorno di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando di Polizia Locale secondo il seguente orario:

- dal 1 maggio al 30 settembre alle ore 08.00;
- dal 1 ottobre al 30 aprile alle ore 08.30.

8. A tutti coloro che partecipano alla spunta è assegnata la presenza.

9. Affinché l'occupazione del posteggio assegnato in via temporanea possa esser computata ai fini dell'anzianità di frequenza, è necessario che l'interessato ne usufruisca con le proprie attrezzature immediatamente e comunque non trascorsi 15 (quindici) minuti dall'assegnazione e vi permanga per la durata delle operazioni di vendita.

10. Gli spuntisti che non partecipano a n. 17 verifiche delle presenze in un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e/o che non dimostrano di aver assolto ai pagamenti dovuti sono cancellati dalla graduatoria con la perdita di quanto maturato.

11. La graduatoria di anzianità, suddivisa secondo i settori merceologici di appartenenza, è approvata e riveduta annualmente dalla Giunta Comunale.

12. Il posteggio libero o in attesa di assegnazione è attribuito, per la sola giornata di svolgimento del mercato, all'operatore con il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di numero di presenze, è applicato il criterio dell'anzianità di iscrizione, come impresa attiva, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

13. La mancata esibizione del titolo abilitativo in originale comporta la non ammissione alla spunta.

14. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap è attribuita a soggetti appartenenti alle stesse categorie e tipologia merceologica.

15. In caso di cessione d'azienda il cui titolare non abbia posteggio permanente sul mercato, dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come da graduatoria risultante agli atti del Comando di Polizia Locale.

16. L'assegnazione temporanea viene revocata dall'agente di Polizia Locale addetto al mercato, con la contestazione della violazione commessa, qualora gli assegnatari occupino un posteggio diverso da quello assegnato dal Comando di Polizia Locale.

Articolo 10 - Circolazione dei veicoli

1. Nell'ambito della zona di mercato la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:

- a. entro le ore 8.00 per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;
- b. entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio per i titolari di concessione di posteggio temporanea;
- c. un quarto d'ora dopo l'orario fissato per la fine delle vendite;
- d. eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito di peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche che minacciano per l'incolumità degli operatori e dei visitatori, o delle merci esposte in vendita e per altri comprovati motivi di urgenza, previo consenso degli agenti del Comando di Polizia Locale responsabili del mercato.

2. Tutti i concessionari devono mantenere nel retrobanco il loro veicolo. Possono essere rilasciate speciali autorizzazioni da parte del Comando di Polizia Locale ad allontanare il furgone dal retrobanco solamente per

comprovati impedimenti tecnici e previa istanza in bollo. I veicoli autorizzati all'allontanamento dal retrobanco dovranno essere collocati in area indicata dal Comando di Polizia Locale prima dell'inizio dell'orario di vendita.

3. Deve essere sempre e comunque garantita la circolazione dei veicoli di emergenza.

CAPO 3 - FIERE

Articolo 11 – Istituzione

1. Nel Comune di Borghetto Santo Spirito sono istituite due fiere: la Fiera di Sant'Antonio che si svolge il 13 giugno e la Fiera di San Matteo che si svolge il 21 settembre comprendenti due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Nel piano delle aree del commercio su aree pubbliche comunale è descritto l'assetto delle fiere: settori merceologici, ubicazione e misura dei posteggi.

3. Qualora vengano a coincidere le giornate di svolgimento del mercato e della fiera si posticipa e/o anticipa, sentite le associazioni di categoria, la data di svolgimento della fiera.

4. E' facoltà del Comune affidare direttamente la gestione delle attività non istituzionali delle fiere a soggetti a tal fine costituiti o a soggetti privati.

Articolo 12 - Orario

1. Salvo quanto diversamente stabilito l'orario di vendita e di chiusura delle fiere, è il seguente:

- apertura ore 8.00
- chiusura ore 19.00

2. I concessionari devono occupare il posteggio non prima delle ore 6.00 e comunque non oltre le ore 8.00.

3. I concessionari non potranno rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite.

4. Eventuali deroghe, per particolari esigenze e comprovati motivi, potranno essere concesse prima dell'inizio dell'evento sentito il Comando di Polizia Locale.

Articolo 13 - Concessione di posteggio, spunta, presenze

1. I posteggi delle fiere sono attribuiti secondo le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

2. Nell'ambito della stessa fiera nessun operatore anche se titolare di più autorizzazioni, ivi compresa un'eventuale autorizzazione temporanea, può utilizzare più di due posteggi contemporaneamente.

3. L'operatore che non è presente nel posteggio assegnato al momento dell'apertura della fiera è considerato assente, pertanto il posteggio viene, esclusivamente per quella giornata, assegnato ad altri operatori di commercio su aree pubbliche (spuntisti) che abbiano i titoli per occuparlo.

4. I posteggi occasionalmente non occupati dai titolari delle concessioni sono attribuiti ai soggetti in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che presentano istanza di partecipazione in bollo al Comando di Polizia Locale per essere inseriti nell'elenco degli spuntisti. La domanda deve essere presentata almeno venti (20) giorni prima dell'inizio delle fiere. In assenza di presentazione di domanda non è possibile partecipare alla spunta della fiera.

5. Il Comando di Polizia Locale predispone la graduatoria adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto partecipante alla spunta della fiera. A parità di anzianità di numero di presenze si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione come impresa attiva nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

6. La graduatoria è suddivisa per settore merceologico alimentare e non alimentare e in riferimento ai requisiti degli istanti.

7. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.

8. Per la determinazione del numero delle presenze a ciascun operatore verrà attribuito un punto per ogni partecipazione ad ogni singola fiera, indipendentemente dalla durata della stessa. Il punto assegnato è cumulabile solo con gli altri riferiti alla stessa manifestazione fieristica.

TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE

Articolo 14 – Svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito nelle zone non interdette dal Comune e può essere esercitato da soggetti in possesso del titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente.

2. Per motivi di viabilità è vietata ogni forma di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio di Borghetto Santo Spirito ad eccezione delle zone sotto elencate:

- a. Strada Provinciale SP 60 – limitatamente al tratto denominato Via per Toirano
- b. Via per Pineland
- c. Via Po fino all'altezza dello stadio comunale

3. La sosta per la vendita e la sosta del mezzo utilizzato per la vendita deve rispettare il codice della strada.

4. Indipendentemente dalla presenza sul posto di potenziali acquirenti, l'operatore non può eccedere nello stazionare, in nessun caso, il limite temporale massimo di 30 minuti. Il successivo punto di stazionamento dovrà distare almeno 500 metri dal precedente. Non può essere utilizzata la medesima area prima che siano trascorse 24 ore.

5. L'area utilizzata dovrà essere lasciata sgombera da rifiuti di qualsiasi natura.

6. Il commercio itinerante non può essere svolto nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale e delle fiere.

7. E' fatto divieto di usare amplificatori acustici per la promozione della vendita, se non autorizzati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15 – Esercizio dell'attività e utilizzo dei posteggi

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune è subordinato al rilascio di formale permesso da parte degli enti proprietari.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo sul posto dei medesimi prodotti tranne che nel mercato settimanale. E' vietato il servizio di somministrazione di alimenti e bevande e l'uso delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

3. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per l'affido dell'attività ad un preposto e/o dipendente si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa.

4. E' consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli, attrezzati o meno. Il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non deve eccedere la superficie di suolo pubblico data in concessione.

5. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell'ambito del mercato, della fiera od un posteggio fuori mercato, esso sarà soppresso e destinato ad eventuali miglie e/o ampliamenti nel rispetto delle

procedure del presente regolamento in argomento.

6. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale ma rientri a qualunque titolo nella sua disponibilità la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area al Comune.

7. La normativa vigente stabilisce il numero dei posteggi concessi al medesimo soggetto nello stesso mercato, fiera o posteggio isolato anche se non gestiti direttamente.

8. Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale è titolare di autorizzazione amministrativa purché nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa igienico-sanitaria o derivanti da particolari disposizioni speciali.

9. Né i concessionari di posteggio, né gli assegnatari di posteggi in via provvisoria (spuntisti) possono occupare uno spazio maggiore di quello assegnato senza essere autorizzati dai competenti uffici comunali.

Articolo 16 – Scambio posteggio – ampliamento - accorpamento posteggi

1. Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione di posteggio del medesimo mercato, fiera e di posteggi isolati è consentito previa verifica delle condizioni di fattibilità e del parere favorevole degli uffici competenti in materia. Lo scambio può avvenire esclusivamente all'interno dello stesso settore merceologico se non vi sono motivazioni ostative di carattere igienico-sanitario. Gli interessati allo scambio devono formulare istanza, congiuntamente sottoscritta, al SUAP indicando i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni.

2. Il Comune può concedere, inoltre, l'ampliamento della superficie del posteggio assegnato e/o l'accorpamento di due posteggi presentando istanza motivata al SUAP. Il Comando di Polizia Locale verificata la fattibilità della modifica richiesta esprimere parere favorevole anche indicando limitazioni e/o prescrizioni, congiuntamente agli uffici preposti al rilascio del relativo titolo.

3. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse può respingere la domanda e/o limitare la superficie richiesta. L'ampliamento richiesto non può superare il 20% della superficie del posteggio già dato in concessione. Le metrature dell'accorpamento si calcolano sommando i metri lineari dei due posteggi che si accorpano – 20 % del totale fino ad un massimo di metri 15 lineari. In caso di domande concorrenti per l'ampliamento del posteggio la priorità viene assegnata in considerazione dell'ordine di arrivo dell'istanza al protocollo.

4. L'ampliamento e l'accorpamento possono essere richiesti ed eventualmente consentiti una volta sola per tutta la durata del periodo di concessione dei posteggi.

Articolo 17 – Modifiche del mercato, delle fiere e dei posteggi isolati

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento ed ogni altra modifica del mercato settimanale, delle fiere e dei posteggi isolati è deliberata dal Consiglio Comunale.

2. Spetta alla Giunta Comunale e/o al Sindaco autorizzare in via straordinaria:

- lo spostamento temporaneo del mercato settimanale, delle fiere e dei posteggi isolati per ragioni di pubblico interesse e/o di pubblica utilità o per situazioni ed eventi straordinari che interessano l'area mercatale sotto la direzione del Comando di Polizia Locale e informando le associazioni di categoria;
- lo svolgimento di edizioni supplementari e/o straordinarie del mercato settimanale.

Articolo 18 - Obblighi e divieti

1. E' vietato:

- a. collocare a terra merce posta in vendita, fatta eccezione per le piante, i fiori, i macchinari mobili e simili;
- b. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini a un volume che non rechi disturbo agli operatori vicini. E' vietato decantare la propria merce con voci

chiassose e strilli;

c. manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o facciate delle case vicine;

d. arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi.

e. esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante e/o simili.

f. uccidere e spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale.

h. vendere merce usata nei mercati, nelle fiere e posteggi isolati;

2. E' fatto obbligo di:

a. tenere sempre esposta ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche nonché l'atto di concessione di posteggio;

b. collocare tende, sostegni o simili ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20;

c. smontare l'impianto di vendita all'orario stabilito per la chiusura delle vendite, salvo in casi di maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati;

d. tenere esposti i prezzi sulle singole merci;

e. raccogliere a fine vendita i prodotti, depositandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune ed in assenza di questi per qualsiasi causa ostativa all'uso dei predetti raccogliarli entro sacchi opportunamente legati depositandoli entro il proprio posto di vendita;

f. collocare la merce ad un'altezza non inferiore a 70 cm. dal suolo;

g. esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi, in modo tale da non ostruire la visuale dei banchi confinanti o limitrofi;

h. occupare esclusivamente lo spazio assegnato;

Articolo 19 – Revoca e Decadenza

1. Il titolo abilitativo ad esercitare il commercio su area pubblica e la relativa concessione decade sulla base delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali di cui agli articoli 12, 13, 127, 143 e 147 della L.R. 1/2007 e s.m.i..

2. Il titolo decade qualora non è utilizzato il posteggio del mercato per un periodo superiore a quattro mesi in un anno solare (diciassette giornate), ovvero superiore ad 1/3 del periodo di operatività del posteggio se concesso per un periodo inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 della L.R. 1/2007 e s.m.i.;

3. Vengono conteggiate nei periodi indicati all'art. 127 della L.R. 1/2007 e s.m.i. le assenze per malattia o impedimenti di altra natura.

4. E' facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico.

5. Non sono computate le assenze in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi sia per il mercato che per le fiere.

6. La decadenza deve essere dichiarata con provvedimento formale e, contestualmente alla presa d'atto dell'avvenuta decadenza, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione.

7. I procedimenti di decadenza/revoca sono adottati previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 20 - Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti

1. Per l'utilizzo del posteggio è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa per la raccolta dei rifiuti.

2. L'assegnatario di posteggio dato in concessione e quello di posteggio libero occasionalmente occupato (spuntista) assolvono i pagamenti dovuti secondo le tariffe definite dai Regolamenti di riferimento.

3. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dall'attività di vendita svolta dall'operatore e la raccolta dei rifiuti deve essere effettuata, a cura dell'operatore, con modalità differenziata

seguendo la procedura al momento vigente nel Comune.

Articolo 21 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dai regolamenti CE, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. I veicoli attrezzati ed autorizzati per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione igienico sanitaria vigente.

Articolo 22 - Responsabilità per danni

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare dai concessionari di posteggio nello svolgimento della propria attività. I concessionari, i loro coadiuvanti e dipendenti, i soci e gli associati in partecipazione sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.

2. Sono vietati, anche se non espressamente citati dal presente regolamento, tutti quegli atti e fatti che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo e fastidio a terzi.

Articolo 23 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 143 e 144 della L.R. 1/2007 e s.m.i. per le fattispecie ivi disciplinate, chi viola le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 tenendo conto delle disposizioni della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m. ed i.

2. Qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei capi IV della L.R. 1/2007 e s.m.i. e al presente Regolamento, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione decadono.

3. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.

3bis. Il titolo abilitativo decade, altresì, per il mancato o parziale versamento del canone di occupazione del suolo pubblico del posteggio e/o posteggi occupati assegnati.

Articolo 24 - Norme transitorie e finali

1. Gli operatori operanti all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono i diritti acquisiti.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate le graduatorie agli atti del Comando di Polizia Locale.

Articolo 25 - Norma di rinvio

1. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento sono disapplicate ed adeguate in caso di sopravvenute norme sovraordinate con esse incompatibili.

Articolo 26- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 20/07/2018.



ALLEGATO A

PIANO AREE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

A) POSTEGGI ISOLATI applicazione lett k) art. 27 L.R. 1/2007 e s.m.i. ex mercati giornalieri

A.1) n. 2 Posteggi isolati

luogo: Piazza Libertà (zona pedonale, lato levante della piazza)

periodo: stagionali dal 01/04 al 30/09 di ogni anno

tipologia merceologica: non alimentare

A.2) n. 2 posteggi isolati

luogo: Via Ponti all'intersezione con Via Milano (marciapiede limitrofo al Condominio Wanda)

periodo: n. 1 posteggio annuale

n. 1 stagionale dal 01/04 al 30/09 di ogni anno

tipologia merceologica: non alimentare

B) MERCATO

n. 81 posteggi mercato settimanale

luogo: Piazza Fermi

periodo: tutti i martedì

tipologia merceologica: non alimentare (n. 60 posteggi)

alimentare (n. 18 posteggi)

non alimentare fiori e piante (n.2)

E' stato riservato n.1 posteggio ai portatori di handicap ai sensi art. 33 L.R. 1/2007 e s.m.i.

C) FIERE

C.1) Fiera di Sant'Antonio del 13 giugno

n. 90 posteggi

luogo: Piazza Gramsci, Via Ponti, Via Milano

Periodo: 13 giugno

tipologia merceologica: non alimentare (n. 77),

alimentare (n. 13)

E' stato riservato n.1 posteggio ai portatori di handicap ai sensi art. 33 L.R. 1/2007 e s.m.i.

C.2) Fiera di San Matteo del 21 settembre

n. 118 posteggi mercato settimanale

luogo: piazza Fermi, Via Trilussa, Viale Verdi

periodo: tutti i martedì

tipologia merceologica: non alimentare (n. 60),

alimentare (n. 5)

E' stato riservato n.1 posteggio ai portatori di handicap ai sensi art. 33 L.R. 1/2007 e s.m.i.

A POSTEGGI ISOLATI applicazione lett k) art. 27 L.R. 1/2007 e s.m.i. (ex MERCATI GIORNALIERI)

A.1) Posteggi isolati di Piazza Libertà (zona pedonale, lato levante della piazza) stagionali dal 01/04 al 30/09 di ogni anno.

Dimensioni	Superficie totale mq	Ubicazione	N. identificativo	Settore merceologico	STATO
6*2	12	Piazza Libertà	2	Non Alimentare	ASSEGNATO
6*2	12	Piazza Libertà	3	Non Alimentare	ASSEGNATO

A.2) Posteggi isolati in Via Ponti all'intersezione con Via Milano (marciapiede limitrofo al Condominio Wanda) annuale e stagionale dal 01/04 al 30/09 di ogni anno.

Dimensioni	Superficie totale mq	Ubicazione	N. identificativo	Settore merceologico	STATO
8*2	16	Via Ponti/Via Milano	1 annuale	Non Alimentare	ASSEGNATO
8*2	16	Via Ponti/Via Milano	2 stagionale 01.04/30.09	Non Alimentare	ASSEGNATO

B) MERCATO

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI

Dimensioni	Superficie	Identificativo	Ubicazione	Settore	
7X4	28	1	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	2	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	3	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	4	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	5	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	6	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	7	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	8	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
10,5X4	42	9	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	10	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	11	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	12	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	13	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	14	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	15	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	16	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
11X4	44	17	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	18	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	19	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	20	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
9X4	36	21	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	22	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
10X4	40	23	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	24	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
10X4	40	25	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	26	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
10X4	40	27	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO

6X4	24	28	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	29	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	30	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	31	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	32	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	33	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X5	30	34	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
11X5	55	35	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	36	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	37	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	38	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	39	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	40	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
9X5	45	41	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X5	25	42	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	43	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X5	30	44	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	45	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	46	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	47	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	48	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	49	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	50	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	51	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	52	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	53	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X4	20	54	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	55	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X4	24	56	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X5	30	57	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X5	25	58	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
10X4	40	59	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X4	32	60	Piazza Fermi	NON ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X5	30	61	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X5	35	62	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	63	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X5	35	64	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X5	35	65	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	66	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X5	40	67	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X5	35	68	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X5	35	69	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X5	30	70	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	71	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X5	30	72	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
6,5X4	26	73	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
8X5	40	74	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
9X4	36	75	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
6X5	30	76	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
5X5	25	77	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO
7X4	28	78	Piazza Fermi	ALIMENTARE	ASSEGNATO

6X4	24	79	Piazza Fermi	RISERVATO ART. 33	ASSEGNATO
9X5	45	80	Piazza Fermi	FIORI E PIANTE	ASSEGNATO
9X5	45	81	Piazza Fermi	FIORI E PIANTE	ASSEGNATO

C) FIERE

C.1) Fiera di Sant'Antonio del 13 giugno

Dimensioni	Superficie totale mq	Ubicazione	identificativo	Settore merceologico	
5*4	20	Piazza Gramsci	1	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	2	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	3	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	4	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	5	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	6	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	7	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Ponti	8	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Ponti	9	Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	10	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	11	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	12	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	13	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	14	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Piazza Gramsci	15	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Ponti	16	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	17	Alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	18	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Ponti	19	Alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	20	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	21	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	22	Non Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	23	Non Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	24	Non Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	25	Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	26	Non Alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	27	Non Alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Milano	28	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Milano	29	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Milano	30	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Milano	31	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	32	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	33	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	34	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	35	Alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	36	Alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	37	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	38	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Milano	39	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	40	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	41	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	42	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Milano	43	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	44	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	45	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	46	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Milano	47	Non alimentare	Non Assegnato

7*4	28	Via Milano	48	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	49	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	50	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	51	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	52	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Milano	53	Non alimentare	Non Assegnato
8*4	32	Via Ponti	54	Non Alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	55	Alimentare	Non Assegnato
8*4	32	Via Ponti	56	Non Alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	57	Non Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	58	Non Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	59	Alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Ponti	60	Alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Ponti	61	Alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	62	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	63	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	64	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	65	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	66	Alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Ponti	67	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Ponti	68	Alimentare	Non Assegnato
8*4	30	Via Ponti	69	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	70	Non alimentare	Non Assegnato
8*4	32	Via Ponti	71	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	72	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	73	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	74	Non alimentare	Non Assegnato
8*4	32	Via Ponti	75	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	76	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	77	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Ponti	78	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	79	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Ponti	80	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Ponti	81	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Ponti	82	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	83	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Ponti	84	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Ponti	85	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Ponti	86	Alimentare	Non Assegnato
6*4	20	Via Ponti	87	Alimentare	Assegnato
6*4	20	Via Ponti	88	Non alimentare	Assegnato
6*4	20	Via Ponti	89	Alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Ponti	90	Non alimentare	Non Assegnato art 33 L.R. 1/2007

C.2) Fiera di San Matteo del 21 settembre

Dimensioni	Superficie totale mq	Ubicazione	identificativo	Settore merceologico	
8*4	32	Via Dante	1	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Dante	2	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Dante	3	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Dante	4	Non alimentare	Assegnato
8*4	24	Via Dante	5	Non alimentare	Assegnato
8*4	24	Via Dante	6	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	Via Dante	7	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Dante	8	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Dante	9	Non alimentare	Assegnato

6*4	24	Via Dante	10	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Dante	11	Non alimentare	Non Assegnato
8*4	32	Via Dante	12	Alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Dante	13	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Giardini	14	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Giardini	15	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Giardini	16	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Giardini	17	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Giardini	18	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Giardini	19	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Giardini	20	Non Alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Giardini	21	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Giardini	22	Non Alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Giardini	23	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Giardini	24?	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Giardini	25	Non alimentare	Assegnato
5*4	20	Via Giardini	26	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Giardini	27	Non Alimentare	Non Assegnato
8*4	32	Via Giardini	28	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Giardini	29	Non alimentare	Non Assegnato
8*4	32	Via Giardini	30	Alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Giardini	31	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Giardini	32	Non Alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Giardini	33	Non alimentare	Assegnato
8*4	32	Via Giardini	34	Non alimentare	Assegnato
6*6	36	Via Giardini	35	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Giardini	36	Alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Giardini	37	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Giardini	38	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Giardini	39	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Giardini	40	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	Via Giardini	41	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	Via Giardini	42	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	Via Giardini	43	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Giardini	44	Non Alimentare	Non Assegnato
5*4	20	Via Giardini	45	Non alimentare	Non Assegnato art 33 L.R. 1/2007
7*4	28	V.le Verdi	46	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	V.le Verdi	47	Non alimentare	Non Assegnato
7*4	28	V.le Verdi	48	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	V.le Verdi	49	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	V.le Verdi	50	Non alimentare	Assegnato
7*4	28	V.le Verdi	51	Non alimentare	Assegnato
6*4	24	V.le Verdi	52	Non alimentare	Non Assegnato
8*4	32	V.le Verdi	53	Non alimentare	Non Assegnato
5*4	20	V.le Verdi	54	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	V.le Verdi	55	Non alimentare	Non Assegnato
6*4	24	V.le Verdi	56	Non alimentare	Non Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	57	Non alimentare	Non Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	58	Non alimentare	Non Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	59	Non alimentare	Non Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	60	Non alimentare	Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	61	Non alimentare	Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	62	Non alimentare	Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	63	Non alimentare	Assegnato
6*5	30	V.le Verdi	64	Non alimentare	Non Assegnato
8*5	40	V.le Verdi	65	Non alimentare	Non Assegnato


 alimentari

 non alimentari

 portatore di handicap

 fiori e piante

Planimetria Generale mercato settimanale
scala 1:500
ALLEGATO 1-A



Poste


Telecomunicazioni

Via Marconi


Monte

Oliveto


Via Trilussa



Via Petrarca




ALLEGATO 2



LEGENDA

- 2 POSTEGGIO 6X2 MQ
- 3 POSTEGGIO 6X2 MQ



FIRENZE

MILANO

VIA PONTI

PARCO GIOCHI

C.S. 29
2,968

C.S. 30
2,271

C.S. 54
1,883

DEMO VERSION

DEMO VERSION

DEMO VERSION

DEMO VERSION

DEMO VERSION

DEMO VERSION

DEMO VERSION

DEMO VERSION

POSTEGGIO 1 8x2 MQ 15

POSTEGGIO 2 8x2 MQ 16

(5,49) su cordolo

(5,84)m

(2,85)l

(2,83)l

(2,67)l

(2,45)l

(2,34)m

(2,33)m

(2,01)l

(2,03)l

(2,29)l

(1,84)l

(2,04)m

(2,49)m

(2,80)m

1,90

1,90

(2,78)m

(1,91)m

(2,06)m

(2,00)m

(1,99)m

(1,91)m


(2,14)m

(1,99)m

(2,56)l

(2,40)l

Planimetria Generale Fiera S. Antonio
"fuori scala"







Venero II

Nievo

Giardini

Marina

Piergigi

Villa
Cinzia

Nan

Tizia

Rosella

Via

Marisella

Principe

Romana

Paola

Villa
Barone

Ippolito

Mercurio

40 (6x4)

39 (6x4)

38 (6x4)

37 (6x4)

36 (7x4)

35 (6x4)

34 (8x4)

33 (7x4)

32 (5x4)

31 (8x4)

30 (8x4)

29 (8x4)

28 (8x4)

27 (5x4)

26 (5x4)

25 (5x4)

24 (5x4)

23 (7x4)

22 (5x4)

21 (7x4)

20 (6x4)

Via Raffaello

Royal I
Royal I

Gardenia

Saturno

57 (6x5)
58 (6x5)
59 (6x5)
60 (6x5)
61 (6x5)
62 (6x5)
63 (6x5)
64 (6x5)
65 (8x5)
46 (7x4)
47 (6x4)
48 (7x4)
49 (6x4)
50 (6x4)
51 (7x4)
52 (6x4)
53 (8x4)
54 (5x4)
55 (6x4)
56 (6x4)

Viale Verdi

Venere I

Via

45 (5x4)
44 (5x4)
43 (7x4)
42 (6x4)
41 (6x4)
40 (6x4)
39 (6x4)
38 (6x4)

Brezza

Minerva

Tirreno

Perla

Piazza Giardini

Piergiovanni

Via